

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI AVIGLIANA

Città Metropolitana di Torino

REP.N. [REDACTED]/2023

Cod. CIG 9903922EF8 Cod. CUP C38I22000010006

CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI INSERITI NEL PNRR M5C2I2.2 PIANO URBANO INTEGRATO "TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO" – RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX CASA DEL POPOLO a favore della EDILGAMMA S.R.L., con sede legale in Via Degli Occhini n. 47, 10022 - Carmagnola (TO), C.F/P.IVA 08455980014, importo contrattuale netto: € 1.410.239,86# (di cui € 82.876,29# per oneri di sicurezza) oltre IVA.

(Contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, modalità elettronica, secondo l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e la determinazione AVCP n. 1 del 13/02/2013)

L'anno duemilaventitré (2023), addì [REDACTED] del mese di **settembre**, nella residenza comunale di Avigliana, avanti a me, Dr. SIGOT Livio, Segretario Generale del Comune di Avigliana, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 sono comparsi i Signori:

- Ing. Anselmi Irene, nata a Torino il 18/02/1978, la quale interviene in questo atto in nome, per conto e interesse del Comune di Avigliana (C.F. 01655950010), nel prosieguo del contratto "Comune o Ente appaltante", nella sua qualità di Direttore

dell'Area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici e Ambiente ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

- Sig.ra Pesenti Francesca, nata a Bergamo il 20/05/1984, nella sua qualità di Amministratrice Unica della Soc. EDILGAMMA S.R.L., con sede legale in Via Degli Occhini n. 47, 10022 - Carmagnola (TO), C.F./P.IVA 08455980014, la quale dichiara di agire nel presente atto nel nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Società medesima, che nel prosieguo del presente contratto sarà denominata "Appaltatore o Impresa" e con i poteri, come mi conferma, tuttora validi.

Né i comparenti né il sottoscritto richiedono la presenza dei testimoni, ai sensi degli art. 47 e 48 della legge notarile. Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- l'art. 21 del D.L. n. 152/2021 convertito con modificazioni con la L. n. 233/2021, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha disposto l'assegnazione alla Città Metropolitana di Torino di € 233.947.918,00 per la definizione, lo sviluppo e l'attuazione di Piani Urbani Integrati (PUI) finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, a promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo;

- con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22/04/2022 è stato individuato l'elenco dei Piani Urbani Integrati (PUI) ammessi a finanziamento, tra cui il PUI "Torino metropoli aumentata: abitare il territorio" comprendente l'intervento identificato con il CUP C38I22000010006

del Comune di Avigliana, riconoscendo un contributo a carico del PNRR di € 1.876.784,00;

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 124 del 13/03/2023 sono state assegnate ai sensi della Legge 29 dicembre 2022 n.197 e per il tramite dell'accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili, ulteriori risorse per la realizzazione delle opere in oggetto pari al 10% del finanziamento originario ovvero € 187.678,40;

- con deliberazione di G.C. n. 158 del 14/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo inerente all'intervento di "Recupero funzionale e riqualificazione energetica edificio ex Casa del Popolo" che prevede un investimento di complessivi € 2.064.462,40 di cui per lavori € 1.569.951,77 e per somme a disposizione € 494.510,63;

- tale progetto esecutivo risulta essere stato validato dal RUP con verbale datato 13/06/2023 poi acquisito dall'A.C. con determinazione del Direttore Area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici e Ambiente n. 434 del 13/06/2023;

- con determinazione del Direttore Area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici e Ambiente n. 457 del 20/06/2023, in attuazione dell'art. 2 dell'accordo di collaborazione per la fruizione dei servizi di centrale di committenza registrato con il rep. 7/2023, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante, è stata delegata allo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del suddetto intervento. Con il medesimo atto sono state inoltre individuate le modalità di scelta del contraente consistenti in una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di lavori pubblici della Città Metropolitana di Torino nella categoria

prevalente “OG1”, per l’importo della categoria medesima, e l’applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 55/2019;

- la Città Metropolitana di Torino con provvedimento dirigenziale n. 4469 del 21/07/2023 ha approvato le operazioni di gara espletate attraverso la piattaforma di e-procurement di Net4market dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante, come risultanti dai relativi verbali, e, per l’effetto, ha aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori di “Recupero funzionale e riqualificazione energetica edificio ex Casa del Popolo” Piano Urbano Integrato - “Torino metropoli aumentata: abitare il territorio” – PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione” – Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità” Intervento 2.2 (CIG 9903922EF8) all’operatore economico EDILGAMMA S.R.L., con sede legale in Via Degli Occhini n. 47, 10022 - Carmagnola (TO), C.F/P.IVA 08455980014, per un importo contrattuale netto di € 1.410.239,86 (IVA di legge esclusa), risultante dal ribasso offerto del 10,74%;

- con determinazione del Direttore Area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici e Ambiente n. 574 del 23/02/2023, si è preso atto dell’aggiudicazione sopra citata formulata dalla Città Metropolitana di Torino con determinazione dirigenziale n. 4469 del 21/07/2023 a favore della Soc. EDILGAMMA S.R.L., con sede legale in Via Degli Occhini n. 47, 10022 - Carmagnola (TO), C.F/P.IVA 08455980014;

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, come risulta nella determinazione di aggiudicazione adottata in data 21/07/2023 n. 4469, ha provveduto a:

verificare il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati dall’operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l’art. 17-bis della

Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

verificare la regolarità contributiva con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

accertare che l'operatore economico è iscritto alla white list della prefettura di Torino con scadenza il 06/10/2023; pertanto, con riferimento a quest'ultima certificazione occorre prendere atto che ai sensi dell'art. 52-bis della Legge 06/11/2012 n. 190, l'iscrizione nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.

- la certificazione attestante l'esito positivo della succitata verifica espletata dalla Città Metropolitana di Torino è stata acquisita agli atti del Comune al protocollo n. 0025930/2023 del 20/09/2023;

- è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, durante il quale non risultano pervenuti alla Stazione Appaltante, ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e confermare quanto esposto in premessa, che viene richiamato a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

Il Comune di Avigliana, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo all'intervento di "Recupero funzionale e riqualificazione energetica edificio ex Casa del Popolo", rientrante nel Piano Urbano Integrato - "Torino metropoli aumentata: abitare il

territorio” – PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione” – Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità” Intervento 2.2, come descritto nel
progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 158 del 14/06/2023.

ART. 2 – Obblighi dell’Appaltatore

L’appalto viene concesso dal Comune di Avigliana ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni ed obblighi dedotti e risultanti dal progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 158 del 14/06/2023. L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le norme indicate nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 per le parti vigenti, nonché quelle indicate nel Capitolato d’appalto approvato con la richiamata delibera di G.C. n. 158/2023. L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è altresì tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente

assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ART. 3 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, al quale non vengono materialmente allegati ma vengono conservati agli atti del Comune i seguenti documenti:

- capitolato generale d'appalto D.M. n. 145/2000,
- capitolato speciale d'appalto,
- relazione CAM,
- relazione DNSH,
- elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo,
- analisi e elenco dei prezzi,
- computo metrico estimativo e percentuali,
- piano di sicurezza e di coordinamento (PSC),
- piano operativo di sicurezza (POS),
- cronoprogramma,
- polizze di garanzia.

Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare i suddetti documenti.

ART. 4 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto ammonta a € 1.327.363,57# (unmillionetrecentoventisettemilatrecentosessantatré/57#) al netto del ribasso offerto del 10,74% oltre € 82.876,29# (ottantaduemilaottocentosettantasei/29#) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale

netto di € 1.410.239,86# (unmilionequattrocentodiecimiladuecentotrentanove/86#) oltre IVA nella misura di legge.

ART. 5 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e dal capitolato speciale d'appalto. Pertanto, qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione superiori al 5%, l'appaltatore e/o il committente hanno diritto all'adeguamento compensativo per l'importo dei lavori nei termini previsti dalla citata normativa.

ART. 6 – Pagamenti in acconto

L'appaltatore potrà richiedere l'anticipazione del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto come previsto all'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo del presente contratto verrà corrisposto all'Appaltatore in corso d'opera ogni qualvolta il credito spettantigli, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la percentuale non inferiore al 20 per cento dell'ammontare del contratto come certificato da Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) emessi dalla Direzione Lavori e sulla base dei certificati di pagamento emessi del RUP così come previsto per legge ed ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica del DURC on-line e su presentazione di fattura elettronica da parte dell'impresa, mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune su conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore.

ART. 7 – Pagamento a saldo

Ai sensi dell'art. 29 del capitolato speciale di appalto, il pagamento della rata di saldo del corrispettivo del presente contratto verrà corrisposto all'esito positivo del Collaudo da effettuarsi entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori e previa emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento avverrà successivamente all'emissione del Certificato di pagamento finale da parte del RUP, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile (art. 29 del capitolato speciale d'appalto).

ART. 8 – Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine per l'esecuzione dell'appalto viene stabilito in giorni 476 (quattrocentosettantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In ogni caso entro e non oltre il 31/12/2024 dovranno essere realizzati lavori, debitamente contabilizzati, per un ammontare pari al 50% del contratto. I lavori dovranno essere conclusi e collaudati non oltre il

31/03/2026 secondo la normativa dettata per gli interventi ascrivibili al PNRR.

ART. 9 – Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale (art. 23 capitolato speciale d'appalto).

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al predetto termine contrattuale sarà riconosciuto, ai sensi dell' art. 50 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, con limite fissato al 20% dell'ammontare netto contrattuale e comunque nei limiti delle risorse disponibili, previa approvazione del certificato di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 10 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore ha depositato presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, piano che si intende facente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato per dispensa avutane dalle Parti.

ART. 11 – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto dettagliato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli art. 13-14 del capitolato speciale d'appalto qui espressamente richiamati.

ART. 12 – Controversie

È esclusa la clausola arbitrale (art. 35 del capitolato speciale d'appalto).

La definizione delle controversie, ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, è deferita all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

ART. 13 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cauzione definitiva di € 60.584,00 (sessantamila cinquecentoottantaquattro/00#), a mezzo di garanzia fideiussoria n. 1027452193 in data 09/08/2023, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Paternò - 1027. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge (art. 16 del capitolato speciale d'appalto).

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune di Avigliana avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 14 – Polizze assicurative

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi del comma 7 del già citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, la polizza assicurativa n. 1027452194, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 06/09/2023, per la copertura assicurativa per danni alle opere e agli impianti e responsabilità civile per la somma assicurata di € 500.000,00 per sinistro.

ART. 15 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per le modificazioni soggettive dell'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni

dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – Subappalto

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105, comma 2 del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. a) del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito in Legge n. 108/2021 del 29/07/2021, le lavorazioni della categoria prevalente (OG 1) sono subappaltabili in misura non prevalente. Le lavorazioni di categoria OS28 e OS30 potranno essere subappaltate anche per l'intero.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, come da art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

ART.17 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 18 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con la Legge n. 120/2021, assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile.

Le Parti danno atto che l'Appaltatore è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Regione Piemonte – Agenzia Piemonte Lavoro CPI di Moncalieri in data 18/07/2023.

ART. 19 – Domicilio dell'Appaltatore

Per tutti gli effetti del presente contratto la Soc. EDILGAMMA S.R.L. elegge domicilio ai sensi dell'artt. 3 e 6 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 40 del D.Lgs. n.50/2016 presso la pec *edilgammarsl@pec.it*.

ART. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore, consapevole delle sanzioni prescritte dall'art. 6 della medesima legge, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata Legge e, in particolare, ha comunicato alla Stazione Appaltante, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 0023141/2023 del 16/08/2023, il conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari esclusivamente lo strumento del bonifico bancario.

Si impegna altresì, affinché gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari siano assunti dai subappaltatori e dai subcontraenti e ad inserire, a tal fine, nei relativi contratti apposita clausola.

Si impegna inoltre, a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine del controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e dell'individuazione degli addetti nei cantieri, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 136/2010.

ART. 21 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge

n. 136/2010, nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART.22 - Clausola risolutiva espressa ai sensi normativa ANTIMAFIA

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile qualora si accerti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito con la L. 120/2020 e ss.mm.ii., l'Ente recederà immediatamente dal contratto fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 23 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ART. 24 – Registrazione

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

È soggetto all'imposta di registro del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa parte 1^ D.P.R. n. 131/1986, l'importo delle penali che potrebbero essere applicate ai sensi art. 23 del capitolato speciale d'appalto. Il provvedimento di determinazione dell'importo della penale dovrà essere comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento al Responsabile dell'Area Tecnica, e denunciato da quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di adozione. L'imposta di

registro è a carico dell'Appaltatore.

ART. 25 – Trattamento dei dati personali

Per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, i dati inerenti all'Appaltatore saranno utilizzati unicamente per le procedure relative al presente appalto.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città di Avigliana (TO), che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l'Avv. Cristiano MICHELA, e-mail di contatto: *c.michela@avvocatipacchiana.com*. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità. L'Appaltatore può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento sopracitato.

Del presente Atto io Segretario Comunale rogante ho dato pubblicazione mediante lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono digitalmente.

Questo Atto consta di n. 15 facciate intere dattiloscritte parte da persona di mia fiducia e parte da me, oltre quanto di questa fino a qui.

IL COMUNE DI AVIGLIANA

Irene Anselmi

L'APPALTATORE

Francesca Pesenti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Livio Sigot